



## Proposta COM (2018) 368 finale (regolamento di controllo)

Misure relative alla considerazione specifica delle navi utilizzate nell'acquacoltura, la tracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura e la pesca ricreativa dei molluschi

**Recommendazione – Marzo 2019**

## Consiglio sulla proposta della Commissione europea

COM (2018) 368 finale per il

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 768/2005 del Consiglio, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il controllo della pesca.

**Misure relative alla considerazione specifica delle navi utilizzate nell'acquacoltura, la tracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura e la pesca ricreativa dei molluschi**

<b>Base giuridica</b> <b>Procedura</b>	Art. 44 del regolamento (UE) 1380/2013 2.b (iniziativa alla CE)
<b>Riferimenti/documentazione</b>  <b>Documento principale CELEX</b> <b>Altro ID</b>	<a href="#">Commissione europea 2016 Linee guida politiche olandesi sulla tetrodotossina nei molluschi bivalvi vivi</a> 2016/175/NL
<b>Gruppo di lavoro responsabile</b> <b>Relatore</b> <b>Base giuridica interna</b> <b>ID Interno</b>	Gruppo di lavoro sui crostacei Bruno Guillaumie Art. 3 dello statuto CAA e 6 dello statuto MAC 2017/002
<b>Riunioni WG/Date di consultazione scritte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riunione SWG 03/10/2018</li><li>• Consultazione scritta SWG, 07/11/2018</li><li>• Diffusione, bozza finale, 28/11/2018</li></ul>	Versione/revisione Presentazione del parere dell'industria Prima bozza di consiglio v1rev0 v1rev1 concordata il 14/12/2018
<b>Riunioni EXCOM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAA distribuita il 14/12/2018</li></ul>	Adottato il 27/03/2019
<b>Notifiche</b> EC – DG MARE PE - Relatrice, deputata Isabelle Thomas SM - Direttori della pesca a livello di Consiglio	[29/03/2019] [29/03/2019] [29/03/2019]
<b>Follow up e commenti ricevuti</b>	

# Sommario

<b>1</b>	<b>Dichiarazione esplicativa</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Proposta di emendamenti</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Parere dissenziente</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Appendice: Molluschi come prodotti alimentari di origine animale</b>	<b>9</b>
4.1	TRACCIABILITÀ DEI BVM	9
4.2	OMOLOGAZIONE SANITARIA	10
4.3	IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE REQUISITI DI TRACCIABILITÀ	10

# 1 Dichiarazione esplicativa

La definizione di pescherecci e il principio della registrazione di tali imbarcazioni negli archivi nazionali consolidati a livello europeo nel corrispondente registro comunitario esistono dall'adozione del regolamento 2371/2002 (articoli 3 e 15) il 20 dicembre 2002. Nel 2004, un regolamento della Commissione ha specificato il funzionamento del registro della flotta peschereccia comunitaria (regolamento (CE) n. 26/2004 del 30/12/2003). Il regolamento 1380/2013 dell'11/12/2013 modifica quello del 2002 integrando i principi di cui sopra negli articoli 4 (definizione) e 24 (fascicolo). Infine, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 del 6 febbraio 2017 modifica il regolamento del 2013 e definisce l' "imbarcazione di acquacoltura" all'articolo 2, lettera d), per introdurre una deroga alla registrazione nell'articolo 3.

La proposta di revisione del presente regolamento è attualmente sul tavolo del Consiglio e del Parlamento attraverso la proposta della Commissione CM (2018) 368 finale. Verrà aggiunto il concetto di navi da cattura (articolo 1, lettera k) (34)) e saranno abrogate una serie di deroghe relative ai pescherecci di lunghezza inferiore a 15 o 12 metri, emanando così nuove disposizioni obbligatorie per questo tipo di navi. La stragrande maggioranza delle imbarcazioni che svolgevano servizio di acquacoltura e che misuravano meno di 15 metri, era coperta da tali esenzioni. L'abrogazione delle deroghe rende necessario definire le navi per l'acquacoltura, il cui scopo è solo quello di trasportare personale, bestiame o attrezzature di coltivazione nonché prodotti agricoli e coltivati al fine di gestirli fino al loro raccolto, a condizione che siano e rimangano proprietà privata dell'operatore, della persona fisica o giuridica e che la loro riproduzione sia controllata. Il controllo necessario delle navi da pesca e da cattura al fine di gestire e preservare una risorsa naturale comune e condivisa è, pertanto, per le navi di acquacoltura che gestiscono una risorsa controllata dalla sua riproduzione fino alla sua raccolta, la proprietà privata dell'operatore dall'inizio alla fine del ciclo operativo, totalmente irrilevante. È pertanto necessario includere una definizione dell'imbarcazione per acquacoltura nel regolamento n. 1380/2013 della PCP anziché nel regolamento n. 1442/2009, che disciplina solo una parte della politica comune di pesca. In questo modo viene assicurata la distinzione e il regime di gestione delle navi di acquacoltura è separato da quello delle navi da pesca.

Le nuove disposizioni a seguito delle modifiche al regolamento n. 1224/2009 non si applicheranno pertanto alle navi di acquacoltura. Considerando che alcune imbarcazioni possono essere utilizzate sia per le attività di pesca che per l'acquacoltura, è necessario, in tal caso, definire le norme in modo tale da applicare le più rigorose: quelle vigenti per le navi da pesca. Infine, è necessario registrare tali navi in modo da conoscere da un lato i mezzi esistenti per lo sfruttamento dell'acquacoltura e consentire, in condizioni ancora da inquadrare, il cambio di utilizzo di tali navi. In effetti, alcuni pescherecci possono, per forma o natura delle attività zootecniche praticate, essere convertiti in imbarcazioni per acquacoltura e viceversa, ad esempio, imbarcazioni per il dragaggio.

A scopo informativo, un rapido sondaggio tra i membri dell'AAC consente di stimare la flotta di navi per l'acquacoltura come segue:

Stato Membro	Numero di imbarcazioni	Note
Francia	5 924	e circa 6000 annessi
Spagna	4 613	3 337 zattere +1 276 navi; e circa 2 000 annessi
Italia	3 000	1000 < 10m ; 10m < 2 000 <22m
Paesi Bassi	82	
Irlanda	74	
<b>TOTALE «molluschi»</b>	<b>13 693</b>	<b>8000 annessi</b>
Croazia	6	
Finlandia	11	
Francia	30	
Germania	3	
Grecia	1	
Irlanda	111	
Italia		
Romania		Circa 1 500 annessi utilizzati negli stagni di piscicoltura (si tratta di una stima, in quanto non vige nessun obbligo di immatricolazione delle navi di lunghezza inferiore a 8 m)
Spagna	100	
Paesi Bassi	112	
Regno Unito	3	
[...]		
<b>TOTALE «pesci a pinne»</b>	<b>377</b>	<b>1500 annessi</b>
<b>TOTALE « acquacoltura »</b>	<b>14 070</b>	<b>9500 annessi</b>

L'AAC concorda inoltre sul fatto che è importante definire e numerare i lotti di prodotti dell'acquacoltura sul mercato dell'UE e le importazioni da paesi terzi. L'AAC ritiene che le disposizioni già in vigore nella legislazione alimentare del 2002 e nel "pacchetto sull'igiene" del 2004, in particolare quelle relative ai prodotti alimentari di origine animale, siano sufficienti al riguardo. I concetti di tracciabilità e approvazione degli operatori delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché quelli relativi alle specificità dei prodotti marini importati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 6, dovrebbero pertanto specificare che i prodotti dell'acquacoltura sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni analizzate in dettaglio nell'allegato della presente raccomandazione.

L'AAC accoglie altresì con grande favore l'idea delle disposizioni proposte per la registrazione e la dichiarazione dei pescatori ricreativi di cui all'articolo 55, in particolare quelle che raccolgono molluschi al largo delle coste dell'Unione europea. In effetti, la pressione esercitata da questi ultimi sugli stock selvatici è elevata in alcuni punti. Tali stock sono gli adulti riproduttori che emettono gameti in mare aperto. Si tratta delle larve sovrabbondanti risultanti dall'incrocio di questi gameti che vengono catturati dagli allevatori di molluschi per essere allevati. È quindi rilevante identificare il livello di catture ricreative negli stock di molluschi delle nostre coste. Oltre alla registrazione e alla comunicazione, la CAA ritiene che i pescatori ricreativi di molluschi selvatici dovrebbero essere organizzati in strutture rappresentative in modo da poter

essere coinvolti in un dialogo di consenso. La rappresentanza di queste strutture all'interno delle organizzazioni professionali della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe, in cambio, essere garantita. L'AAC ritiene altresì che una tassa, anche simbolica, debba essere istituita dagli Stati membri su base volontaria. Parte di questa tassa dovrebbe essere utilizzata per il monitoraggio, lo studio e il controllo dei letti di molluschi selvatici, anche se queste missioni sono condotte da organizzazioni professionali di pesca o acquacoltura. Un atto secondario dovrà specificare l'applicazione di questi principi principali. A titolo di esempio, alcuni studi sui pescatori ricreativi sono in corso in Francia con finanziamenti dell'IFOP e del programma LIFE. Il primo studio del Dipartimento francese della pesca marittima e dell'acquacoltura, l'istituto di ricerca IFREMER e un sondaggio BVA si sono conclusi nel 2009 a un tasso di penetrazione medio del 5,1% della popolazione in 15 anni nella Francia metropolitana e dell'8,47% in Francia all'estero. Il numero di pescatori ricreativi è quindi stimato in questa indagine a 2.450 milioni nella Francia continentale e 135.000 nelle regioni d'oltremare, per un totale di 2.585 milioni per una cattura stimata di 15.000 t di molluschi. Da allora, i lavori e le indagini sul campo sono proseguiti attraverso una solida rete di esperti. I risultati e le raccomandazioni sono pubblicati sul seguente sito Web: <http://www.pecheapied-loisir.fr/>

## 2 Proposta di emendamenti

---

*Nave per l'acquacoltura dell'Unione: una nave per l'acquacoltura battente bandiera di uno Stato membro e registrata nell'Unione*

---

L'AAC propone di aggiungere un articolo 4 bis con l'aggiunta dei seguenti sei paragrafi all'articolo 24 del regolamento 1380/2013:

1. *Gli Stati membri provvedono alla registrazione delle informazioni sulla proprietà e le caratteristiche delle imbarcazioni, le loro attrezzature e le attività delle imbarcazioni battenti bandiera dell'Unione, necessarie per la gestione delle misure previste dal presente regolamento.*
2. *Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.*
3. *A norma del paragrafo 2, la Commissione tiene un registro della flotta UE adibita ad acquacoltura, contenente le informazioni che riceve.*
4. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici operativi applicabili alla registrazione, al formato e ai metodi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2*

5. *Nel contesto di questa registrazione, le imbarcazioni di acquacoltura mista sono considerate dalla Commissione come navi da pesca e soddisfano gli stessi requisiti di queste ultime.*
  6. *La Commissione adotta le misure necessarie per consentire ai registri relativi alle navi da cattura, alle navi di acquacoltura e alle navi di acquacoltura mista di comunicare tra loro al fine di facilitare il cambiamento di status di una nave nel quadro di tale cambiamento di destinazione.*
- 

L'AAC propone di aggiungere una deroga nel regolamento 1224/2009 per le navi di acquacoltura agli obblighi imposti alle navi da pesca di cui agli articoli 9, 9 bis, 10, 12, 14, 15 e 15 bis inseriti alla fine dell'articolo 24 bis come segue:

7. *Le navi di acquacoltura non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 9, 9 bis, 10, 12, 14, 15 e 15 bis.*
- 

Si propone di aggiungere un'eccezione in questo stesso testo all'articolo 56 bis, paragrafo 6

6. *Il presente articolo si applica esclusivamente ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. I prodotti dell'acquacoltura devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.*
- 

Si propone di aggiungere un'eccezione all'articolo 58, paragrafo 5, lettera a):

- 5 a) *Informazioni relative ai lotti di prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti importati nell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono: [elenco senza modifiche] le informazioni relative ai prodotti dell'acquacoltura devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004.*
- 

Si propone di aggiungere un'eccezione all'articolo 58, paragrafo 5, lettera b):

- 5 b) *I numeri di identificazione univoci della bordata di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), di tutti i prodotti della pesca inclusi nella partita. Devono essere*

*indicati il numero di registrazione dell'unità di produzione di acquacoltura di cui all'articolo 4 e i paragrafi da 3 a 7 del capitolo I della sezione VII (allegato III) del regolamento (CE) n. 853/2004.*

---

Si propone di integrare l'articolo 55 (pesca ricreativa) inserendo due nuovi paragrafi 3 e 4, i seguenti sono rinumerati:

- 
- 3 Il sistema di registrazione o di licenza di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetto a una tassa. La totalità o una parte di questa tassa dovrà essere distribuita alle organizzazioni professionali riconosciute dagli Stati membri ai fini della gestione e del controllo dei prodotti o delle risorse ricreative, in particolare i letti di molluschi naturali.*
- 4 Le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella pesca ricreativa di cui ai paragrafi 1 e 2 dovranno essere incoraggiate a strutturarsi su base volontaria in organizzazioni che dovranno essere riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri.*
- 

## 3 Parere dissenziente

### ESPRESSO DAL 20% DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'ACQUACOLTURA

La definizione di "navi da cattura" della Commissione europea è chiara che ciò non include "navi di servizio per l'acquacoltura". Pertanto non vediamo la necessità di avanzare ulteriori proposte su tale aspetto, compresa una "deroga". Tuttavia, è importante che quando una nave di servizi di acquacoltura viene utilizzata anche come nave da cattura, si applichi la definizione di "nave da cattura", così come tutte le altre regole.

Supportiamo la necessità di registrare tutte le navi attive nelle acque europee e il loro scopo. È pertanto necessario registrare le navi di servizio di acquacoltura e le navi utilizzate a fini ricreativi.

Sosteniamo la necessità di monitorare le attività di pesca ricreativa, compreso lo studio e la comprensione del loro impatto sulle popolazioni di molluschi. Tuttavia, non siamo d'accordo con l'imposizione di una commissione nell'ambito del regolamento sul controllo in quanto non riteniamo che questo dovrebbe essere lo scopo del presente regolamento. Inoltre, riteniamo che questa non sia una prerogativa dell'UE, ma quella degli Stati membri di stabilire una tassa di questo tipo al momento di stabilire e applicare le regole delle licenze di pesca ricreativa.

Per quanto riguarda il controllo da parte dell'UE del modo in cui si organizzano le attività di pesca ricreativa, anche questa non è una prerogativa dell'UE di incaricare i cittadini di organizzarsi. Tuttavia, l'UE può

sostenere le iniziative dei cittadini per organizzarsi. Allo scopo di controllare le attività ricreative, è responsabilità degli Stati membri garantire che i cittadini rispettino le norme.

Per quanto riguarda i lotti, comprendiamo il problema di poter vendere prodotti dell'acquacoltura direttamente al consumatore se i prodotti sono collocati in lotti. Tuttavia, riteniamo che se si debba stabilire la norma per la pesca, ciò dovrà valere anche per l'acquacoltura. Se la regola relativa ai lotti deve essere modificata o eliminata completamente, proporremo che essa sia inclusa anche per il controllo dei prodotti commercializzati che devono essere venduti direttamente al consumatore.

Non siamo d'accordo con le eccezioni relative alla tracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura dall'Unione e riteniamo che tali norme dovrebbero applicarsi anche ai prodotti dell'acquacoltura, indipendentemente dal fatto che il prodotto debba essere venduto in lotti o meno.

## 4 Appendice: Molluschi come prodotti alimentari di origine animale

### Approvazione sanitaria degli spedizionieri, tracciabilità dei lotti riproduttori e prodotti importati o esportati

#### 4.1 TRACCIABILITÀ DEI BVM

La **tracciabilità** per le BVM è definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002. Le BVM soddisfano la definizione di prodotto alimentare (articolo 2). L'articolo 18 fornisce i principi generali di tracciabilità, che sono ulteriormente sviluppati nell'allegato II (sezione I) e nell'allegato III (sezione VII) del regolamento (CE) n. 853/2004.

I paragrafi da 3 a 7 del capitolo I della sezione VII (allegato III) del regolamento (CE) n. 853/2004 stabiliscono i requisiti di documentazione per trasferire partite di molluschi tra i diversi attori del settore alimentare dei molluschi: la creazione di un **documento di registrazione** con informazioni diverse a seconda della destinazione della spedizione delle conchiglie.

Il concetto di **marchio di identificazione/etichettatura** applicato ai prodotti in vendita è descritto nella sezione I dell'allegato II (regolamento (CE) n. 853/2004) e nell'allegato III, sezione VII, capitolo VII. Numerose normative devono essere incrociate per conoscere tutte le informazioni da scrivere su un'etichetta di spedizione (vedi immagine sotto).



1. Règ. (CE) n°1224-2009 art.58 §5 f)
2. Règ. (UE) n°1379-2013 art.35 §1 b)
3. Règ. (UE) n°1379-2013 art.35 §1 c) et art. 38 §1 c)
4. Règ. (CE) n°1224-2009 art. 58 §5 e)
5. Règ. (UE) n°1379-2013 art. 38 §2
- 5 Prime.
6. Numéro d'agrément sanitaire

7. Règ. (UE) n°1379-2013 art.35 §1 a) + Règ., (CE) n°853/2004
8. Règ. (CE) n°1224-2009 art.58 §5 c)
9. Règ. (CE) n°1224-2009 art.58 §5 d)
10. Règ. (UE) n°1379-2013 art.35 §1 e) + Règ. (CE) n°853/2004 chap. VII section VII de l'annexe III
11. Traçabilité interne
12. Accords interprofessionnels dénomination

Questo lavoro riassume tutte le informazioni relative all'etichettatura BVM. La nozione di batch non è regolamentata. Detta tracciabilità è specifica per l'azienda, quindi la non definizione di "lotto" e "numero di lotto" nei regolamenti.

## 4.2 OMOLOGAZIONE SANITARIA

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti ai requisiti dell'allegato III di tale regolamento, possono operare solo se l'autorità competente fornisce loro un'approvazione sanitaria in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) N. 854/2004. L'omologazione sanitaria ai centri di purificazione e spedizione viene pertanto concessa se tali centri soddisfano i requisiti di detti regolamenti e dell'allegato II, sezione VII del Regolamento n. 853/2004.

Si noti che gli stabilimenti che forniscono solo attività di produzione primaria (...), lo stoccaggio di prodotti che non richiedono una regolazione della temperatura (...) e/o attività di vendita al dettaglio diverse da quelle a cui si applica il presente regolamento in conformità con Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), non devono necessariamente ottenere un'omologazione sanitaria.

## 4.3 IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE REQUISITI DI TRACCIABILITÀ

I requisiti per la **tracciabilità delle BVM importate** non originarie dell'UE sono riassunti nell'articolo 6 del regolamento 853/2004. In particolare, le importazioni possono aver luogo solo se soddisfano i seguenti requisiti:

- Il paese terzo di spedizione compare in un elenco, redatto conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004, di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione del prodotto in oggetto;
- Lo stesso vale per lo stabilimento dal quale il prodotto è stato spedito e in cui il prodotto è stato ottenuto o preparato (articolo 12 del regolamento n. 854/2004);
- Analogamente per la zona di produzione da cui provengono le BVM (articolo 13 del regolamento 854/2004);
- Il prodotto è conforme ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento n. 853/2004 relativo al marchio sanitario e di identificazione, ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 e alle condizioni di importazione definite in base alla legislazione dell'UE che disciplina i controlli sulle importazioni di prodotti di origine animale;
- Sono richiesti certificati e altri documenti, come richiesto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004.

L'articolo 12 del regolamento n. 178/2002 stabilisce i principi generali per l'**esportazione di prodotti alimentari** dall'Unione europea. I prodotti alimentari esportati o riesportati devono essere conformi ai requisiti applicabili della legislazione alimentare, se non diversamente previsto dalle autorità del paese importatore o dalle leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure legislative e amministrative in vigore nel paese importatore. Pertanto, i requisiti di tracciabilità per i prodotti esportati sono determinati tra l'UE e il paese esportatore. I requisiti differiscono a seconda dei paesi.



**Aquaculture Advisory Council (AAC)**

Rue de l'Industrie, 11  
1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 (0) 2 720 00 73

E-mail: [secretariat@aac-europe.org](mailto:secretariat@aac-europe.org)

Twitter: @aac\_europe

[www.aac-europe.org](http://www.aac-europe.org)